

REGOLAMENTO (CEE) N. 867/93 DELLA COMMISSIONE**del 14 aprile 1993****di non dare seguito alle offerte presentate per la seconda gara parziale effettuata nel quadro delle misure speciali di intervento a norma del regolamento (CEE) n. 1627/89**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 6 bis, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 685/93⁽⁴⁾, ha previsto in particolare le modalità relative alla procedura di gara; che, a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento da ultimo citato, è necessario in particolare fissare un prezzo massimo di acquisto in base alle offerte ricevute o non dare seguito alla gara;

considerando che il livello delle offerte ricevute per la seconda gara parziale effettuata nel quadro delle misure

speciali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 646/93⁽⁶⁾, induce a non dare seguito alla gara;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alla seconda gara parziale effettuata nel quadro delle misure speciali di intervento a norma del regolamento (CEE) n. 1627/89.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 26. 3. 1993, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 26.